

Approfondimenti

Ponderazione dei fattori di rischio

Appalti ed economia dei contratti: *advanced analytics* e analisi dei rischi nel ciclo produttivo

Luca Barbieri - ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche (*)

Persuasamente che la filosofia di Michel Foucault si presentasse sovente come analisi di dispositivi concreti, Gilles Deleuze offrì nel corso di una conferenza sull'opera del filosofo francese un'interpretazione di *dispositivo*, individuandone i caratteri, le dimensioni essenziali e i meccanismi di funzionamento. In estrema brevità, un dispositivo è un congegno - in esercizio, innescato da catene di variabili - costituito da linee di forza, *curve di visibilità e di enunciazione* (1). Un dispositivo non è dunque un oggetto, quanto piuttosto una trama variabile di relazioni, un regime di quanto visibile ed enunciabile, un 'insieme multilineare' in continua trasformazione.

Alla pubblicazione della conferenza di Gilles Deleuze è seguita un'opera di Giorgio Agamben (2), che ha ampliato l'ambito della riflessione sul dispositivo, muovendo dal convincimento che "*la parola dispositivo costituisce un termine tecnico decisivo nella strategia del pensiero di Michel Foucault*". Un dispositivo sarebbe un "*insieme eterogeneo, che include virtualmente qualsiasi cosa*" (istituzioni, opere architettoniche, forme di disciplinamento, impianti urbani, strutture tecnologiche, misure di polizia, proposizioni filosofiche, enunciati scientifici *et cetera*).

Il dispositivo è dunque la rete di relazioni che si stabilisce tra gli elementi in esso ricompresi e,

inscritto a sua volta in una relazione di potere, ha sempre una propria funzione strategica concreta, sebbene un'incrinatura aperta nel dispositivo - e che le forze in esso operanti non possono governare - può anticipare e preparare l'affermarsi di un nuovo e diverso dispositivo.

In altri termini, rappresentare un dispositivo "*significa ogni volta tracciare una carta, cartografare, misurare terre sconosciute*", attingendo all'archivio di segni lasciati dal dispositivo stesso. È l'osservazione e l'analisi di un repertorio di segni prodotti da un dispositivo che consente di tracciarne i processi trasformativi e d'individuare gli elementi di differenza e attualità, che appunto ne costituiscono il *novum*.

Un ciclo produttivo, un programma industriale o una filiera produttiva (*supply chain*) costituiscono di per sé dispositivi complessi, dotati di archivi e repertori talvolta formidabilmente estesi e capillari, "regioni privilegiate" di ricerca e analisi quando se ne volesse indagare il divenire e prefigurare possibili futuri orientamenti.

I profondi mutamenti impressi alla natura del dato e degli archivi, così come, ancor prima, le trasformazioni che l'avanzamento tecnologico ha determinato con riferimento alla (ri)configurazione di sistemi contrattuali - peraltro con sempre maggior frequenza tenuti in esercizio mediante sistemi in-

(*) Allo sviluppo delle considerazioni contenute nel presente intervento hanno contribuito Claudio Broggio e Francesco Rainini, Acceleration leaders di SAS.

(1) G. Deleuze, *Che cos'è un dispositivo?*, Napoli, 2007. Le curve di visibilità e di enunciazione sono dimensioni essenziali e distintive di ciascun dispositivo, che è dunque una macchina per far vedere e far parlare; "*i dispositivi hanno quindi come componenti linee di visibilità, di enunciazione, linee di forza, linee di soggettivazione, di fenditura, linee di incrinatura, di frattura*

che si intrecciano e si aggrovigliano tutte, e di cui le une ricostituiscono le altre o ne suscitano di nuove attraverso variazioni o addirittura mutazioni di concatenamento". Dunque, le linee che attraversano e costituiscono un dispositivo sono linee di variazione, prive di coordinate costanti: "*ogni dispositivo è una molteplicità nella quale operano processi in divenire, distinti da quelli che operano in un altro*".

(2) G. Agamben, *Che cos'è un dispositivo?*, Milano, 2006.

formatici in grado di dare esecuzione automatica ad obblighi contrattuali (*decentralized autonomous organization*) in regime di affidamento efficiente (*trust minimization*) - implicano una rivisitazione radicale delle forme di disciplinamento (*governance*) perché possa essere garantita nel tempo la stabilità dell'assetto contrattuale.

In particolare, tecniche predittive (*advanced analytics*) che elaborano dati di repertori condivisi possono contribuire a i) rilevare ricorrenze e regolarità altrimenti non avvertite o latenti, incrociando un folto novero di variabili (anche macroeconomiche) e indicatori inediti, ii) prefigurare eventi che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del programma contrattuale e iii) individuare fattori di rischio non ancora ponderati.

Muovendo dal presupposto che, come detto, un ciclo produttivo composto da un soggetto appaltante, da appaltatori ed eventualmente da subappaltatori costituisca un dispositivo giuridico, il presente intervento propone alcune schematiche considerazioni con riguardo a talune possibili attività d'analisi dei dati afferenti al ciclo produttivo stesso, limitando, per ovvie ragioni d'opportunità, le argomentazioni al contrasto del rischio economico connesso i) alla responsabilità solidale di cui all'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e ii) all'obbligo di riscontro stabilito dall'art. 17-bis, c. 2 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Recenti modulazioni dei profili di rischio economico nell'ambito di un ciclo produttivo

Responsabilità solidale

Con ordinanza 28 dicembre 2020, n. 28694, la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento delineatosi solo recentemente con riferimento al disposto di cui all'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, determinandone un significativo ampliamento dell'ambito temporale d'applicazione.

Come noto, la citata disposizione prevede che *"in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto"* (3).

In continuità con precedenti arresti, la menzionata ordinanza precisa che, essendo l'obbligazione contributiva distinta e autonoma rispetto all'obbligo di corresponsione della retribuzione, il termine di due anni di vigenza del regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 non trova applicazione con riferimento all'azione promossa da un ente previdenziale, soggetta al solo termine ordinario - quinquennale - di prescrizione.

Dunque, stando al dominante orientamento della Suprema Corte, la responsabilità solidale che l'ordinamento attribuisce inderogabilmente al datore di lavoro appaltante opera:

- nel rispetto del termine decadenziale di due anni dalla conclusione dell'appalto ove trattasi del versamento della retribuzione spettante ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto (e subappalto);
- in osservanza del termine ordinario (quinquennale) di prescrizione quando sia il competente istituto di previdenza obbligatoria ad esigere il versamento della contribuzione di previdenza obbligatoria dovuta con riferimento alle retribuzioni spettanti agli anzidetti lavoratori (4).

Con riguardo al meccanismo giuridico della responsabilità solidale di cui al citato art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è opportuno evidenziare come il carattere di inderogabilità attribuitogli dall'ordinamento - senza peraltro che sia stabilito alcun limite quantitativo - pre-

(3) È opportuno precisare come il datore di lavoro committente responsabile in solido che abbia eseguito il pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dell'appaltatore o del subappaltatore è altresì tenuto ad adempiere agli obblighi che l'ordinamento pone in capo al sostituto d'imposta (art. 29, c. 2, secondo periodo del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Resta in ogni caso fermo che il datore di lavoro appaltante responsabile in solido ha facoltà di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato appaltatore o subappaltatore.

(4) Si osserva come, decorso il termine di decadenza di cui

al citato art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori dell'appaltatore possono ancora agire nei confronti del committente per il pagamento delle retribuzioni nonché di quanto loro dovuto ai sensi dell'art. 1676 del codice civile. Analoga azione è esercitabile anche dai lavoratori del subappaltatore nei confronti del subappaltante (in tal caso, e a differenza di quanto previsto dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori non hanno alcuna azione nei confronti del committente per il pagamento di quanto loro spettante).

Approfondimenti

cluda al datore di lavoro appaltante la possibilità di liberarsene mediante la stipula di un'apposita intesa raggiunta con l'appaltatore o, anche indirettamente, con il subappaltatore.

Il rischio a cui l'appaltante è esposto in regime di responsabilità solidale costituisce dunque un fattore di rischio - ineliminabile e illimitato - che, quando si realizzasse, potrebbe privare di senso economico il contratto stesso così come il ciclo produttivo nel suo insieme.

Obbligo di riscontro del regolare versamento delle ritenute fiscali

Con riguardo al contratto d'appalto (e subappalto), l'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ha introdotto, a far tempo dal 1° gennaio 2020 (5), un complesso meccanismo giuridico, per effetto del quale il committente che affidi a un'impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi tramite contratto d'appalto (e di eventuale subappalto) o altro rapporto negoziale comunque denominato è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici:

a) l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati direttamente nell'esecuzione del contratto, indicando per ciascuno di questi i) il dettaglio delle ore lavorate, ii) l'ammontare della retribuzione corrisposta e collegata all'attività di lavoro prestata durante le fasi di esecuzione del contratto e iii) il dettaglio delle ritenute fiscali operate;

b) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui sopra.

Tali obblighi d'informazione - che quando non siano osservati espongono il committente al ri-

schio di pagamento di una somma pari alla sanzione che dovesse essere irrogata all'impresa appaltatrice (o subappaltatrice) o affidataria per la violazione degli obblighi di corretta determinazione (e versamento) delle ritenute dovute con riferimento alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del contratto - trovano applicazione quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

1) le parti abbiano pattuito un corrispettivo d'importo complessivo annuo superiore a 200mila euro;

2) le fasi di esecuzione del contratto si caratterizzino per il ricorso prevalente a manodopera (*labour intensive*) e sono svolte presso la sede del committente;

3) per l'esecuzione del contratto è necessario siano impiegati beni strumentali di proprietà del committente (6).

Ponderazione del rischio economico

Il meccanismo della responsabilità solidale di cui all'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e l'obbligo di riscontro di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 espongono il soggetto appaltante ad un rischio economico la cui ponderazione può risultare particolarmente laboriosa e comportare costi di transazione elevati per le parti coinvolte.

Peraltro, è opportuno considerare che, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del paragrafo 2.2, le testé citate disposizioni trovano simultanea applicazione; in tal caso, se il datore di lavoro appaltante fosse tenuto al versamento di retribuzioni non corrisposte dal-

(5) La legislazione emergenziale ha disposto la proroga sino al 30 giugno 2020 della validità dei "documenti unici di regolarità fiscale" emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 (art. 23 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). Come noto, il documento unico di regolarità fiscale - che in via ordinaria ha una validità di 4 mesi, decorrenti dalla data di rilascio - consente alle imprese committenti di non soggiacere agli obblighi previsti dall'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, tale documento esime temporaneamente:

- il committente dall'esposizione al rischio di pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice (e subappaltatrice) od affidataria per la violazione degli obblighi di corretta determinazione (e versamento) delle ritenute dovute con riferimento alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'appalto (o subappalto) o, più in generale, del rapporto negoziale in essere con il committente per il compimento di un'opera o di un servizio;
- l'appaltatore (e il subappaltatore, ove esistente) e l'affida-

tario dall'obbligo di trasmissione del modello "F24" e dell'elenco nominativo dei lavoratori dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto ed indicante i) il dettaglio delle ore lavorate, ii) l'ammontare della retribuzione corrisposta e collegata all'attività di lavoro prestata durante le fasi di esecuzione del contratto stesso e iii) il dettaglio delle ritenute fiscali operate.

Il documento in parola è rilasciato dall'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate quando l'impresa sia contestualmente in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno 3 anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi dell'ultimo triennio;
- aver effettuato versamenti in conto fiscale di ammontare complessivo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi riportati nelle dichiarazioni dell'ultimo triennio;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi a imposte, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro.

(6) Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 febbraio 2020, n. 54370.

l'appaltante al lavoratore occupato nell'esecuzione del contratto d'appalto per effetto dell'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, potrebbe al tempo stesso essere tenuto al versamento delle minori imposte versate dall'appaltatore nell'ipotesi in cui non possa dimostrare documentalmente di aver effettuato un riscontro circa la corretta determinazione e versamento delle imposte dovute in relazione alla retribuzione spettante. Nell'ipotesi prospettata, sarebbe realizzato il caso, non privo di tratti paradossali, in cui il soggetto appaltante sarebbe tenuto al versamento sia delle imposte altrimenti dovute dall'appaltatore nonché di un importo di pari ammontare in ragione della violazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La simultanea applicazione delle suindicate disposizioni inasprisce il rischio a cui è esposto il datore di lavoro appaltante, ma l'obbligo di trasmissione da parte del datore di lavoro dei dati di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo può consentire, se opportunamente interpretati, di i) effettuare l'attività di riscontro circa la correttezza del calcolo delle imposte (versate) con riferimento alla retribuzione spettante a ciascun lavoratore per il tempo di lavoro dedicato all'esecuzione dell'appalto e di ii) verificare - indirettamente - l'avvenuta regolare corresponsione delle retribuzioni (7).

Si consideri peraltro che la possibilità di verificare, purché opportunamente anonimizzati, i dati retributivi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto consente altresì di contrastare il rischio di rispondere in termini di responsabilità

solidale nell'ipotesi in cui il datore di lavoro appaltatore stia corrispondendo retribuzioni inferiori rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile (8).

Inoltre, l'analisi dei dati trasmessi dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori al fine di consentire al committente lo svolgimento dell'attività di riscontro ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 può altresì consentire di valutare se per l'esecuzione del contratto di appalto (e subappalto) l'orario di lavoro svolto dai lavoratori sia congruo con lo stato di avanzamento dei lavori; l'analisi dei repertori raccolti dalla data di inizio del contratto o in occasione dell'esecuzione di altri precedenti contratti aventi ad oggetto la medesima opera e servizio può consentire di rilevare discrepanze con riguardo all'orario di lavoro, sia quando se ne registri un inatteso e sensibile aumento che nell'ipotesi in cui il numero di ore lavorate non sembri sufficiente alla luce dello stato d'avanzamento dei lavori. Tale ultimo fenomeno potrebbe celare (maldestramente) l'impiego di lavoro irregolare ovvero di lavoro straordinario o supplementare non regolarmente registrato sul libro unico del lavoro e dunque né retribuito né assoggettato a prelievo contributivo (tale circostanza comporta dunque un significativo incremento del rischio di dover rispondere in qualità di responsabile in solido sia per il committente - nell'ipotesi in cui tali irregolarità siano rilevate presso l'appaltatore e il subappaltatore - che per l'appaltatore, qualora l'incongruenza sia riconducibile al subappaltatore (9)).


(7) Con riguardo alla verifica del corretto versamento della contribuzione obbligatoria di previdenza e assistenza relativa al datore di lavoro appaltatore, è necessario sia dedotta nel contratto d'appalto un'apposita clausola che vincoli l'appaltatore a trasmettere, secondo la periodicità e le modalità concordate con il committente, i dati comprovanti il corretto adempimento dell'obbligo. Analogamente, dicasi con riferimento al datore di lavoro subappaltatore circa il quale il committente può optare per l'effettuazione di una verifica diretta ovvero per affidare il controllo all'appaltatore (co-obbligato in solido ai sensi dell'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), purché l'obbligo di trasmissione dei dati previdenziali sia dedotto nel contratto di subappalto.

(8) Il contributo più recente volto a contrastare il fenomeno del *dumping* contrattuale può essere ricondotto all'articolo 16-*quater* del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, in forza del quale è istituito il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Al CNEL è affidato il compito di at-

tribuire detto codice a ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro al momento del suo deposito - in copia autentica ed entro 30 giorni dalla stipula e stesura - nell'apposito archivio nazionale di cui all'art. 17 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936.

(9) Si consideri peraltro come le irregolarità eventualmente rilevate con riguardo all'orario di lavoro possano costituire un chiaro segnale d'attenzione anche con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Più in generale, l'impiego di lavoro irregolare (art. 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73) o ricorrenti violazioni delle norme stabilite in materia di orario di lavoro possono costituire elementi cruciali d'instabilità dell'intero ciclo produttivo, anche con riferimento alla violazione di disposizioni in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in un ciclo produttivo particolare rilievo assumono certamente i rischi d'interferenza con riguardo ai quali l'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 offre una specifica disciplina).

Approfondimenti



Tipologie di rischio economico (R): **a** = Art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
b = Art. 1676 del cod.civ.
c = Art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

C = Committente
 A = Appaltatore
 SA₁ = SubAppaltatore 1
 SA₂ = SubAppaltatore 2

R_C = Rischio Committente
R_A = Rischio Appaltatore

3. Advanced Analytics e profili di economia del contratto

In un'ottica anticipatrice, la ponderazione dei fattori di rischio (economico) più sopra rappresentati in estrema sintesi non può prescindere da un'attività d'analisi multidimensionale dei dati che consenta di portare in luce relazioni e correlazioni altrimenti non rilevate (*advanced analytics*), prefigurando scenari possibili (*predictive analysis*) sulla cui base assumere scelte imprenditoriali (non necessariamente conformi) e calibrare opportunamente politiche di sviluppo.

I dati che concorrono a svolgere un'approfondita attività d'analisi circa il funzionamento di un ciclo produttivo possono essere i) interni o ii) esterni (10). Se i primi afferiscono ai dati riconducibili alla sfera organizzativa dell'appaltatore

e del subappaltatore, i secondi sono acquisiti da sorgenti esterne e possono essere pubblici, e quindi trattati senza particolari vincoli, ovvero privati (e generalmente ceduti a titolo oneroso). Nel caso in esame, cioè nell'ipotesi di flussi informativi attivati al fine di porre in essere misure di governo dei rischi di cui ai precedenti paragrafi, trattasi di dati interni, confluenti in repertori che, quando opportunamente interrogati, consentono appunto di contrastare il rischio economico derivante dall'applicazione degli artt. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anticipando e prevenendo l'accadimento di eventi che potrebbero persino compromettere il funzionamento e l'economicità del ciclo produttivo.

Al proposito, si consideri come il ricorso a tecnologie da registro distribuito - *blockchain* - pos-

(10) Possono comprendersi tra i dati esterni i) i dati geopolitici e macroeconomici, utili per un'attenta contestualizzazione delle fasi d'esecuzione di un contratto nell'ambito di una specifica regione geografica, condotta utilizzando indicatori e valori quali, ad esempio, il costo del lavoro, il livello d'indebitamento, il valore dell'importazione, ii) dati riguardanti la criminalità, ricorrendo, a mero titolo esemplificativo, ad indicatori di

corruzione e d'infiltrazione della criminalità organizzata, iii) dati di mercato e iv) dati e immagini satellitari.

L'analisi di tale tipologia di dati consente dunque di i) effettuare simulazioni e ii) formulare valutazioni di rischi operativi, elaborando previsioni in corso d'opera attraverso la combinazione di dati esterni e interni raccolti durante le fasi d'esecuzione del contratto d'appalto e subappalto.

sa contribuire a evolvere sensibilmente le tecniche di regolazione del ciclo produttivo nonché l'attività d'analisi della sua evoluzione, promuovendo la competitività del dispositivo nella sua interezza.

L'ideazione e realizzazione di flussi informativi che consentano al committente (imprenditore o datore di lavoro) di dominare il rischio derivante dai più sopra richiamati artt. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e 17-bis del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 richiede opportuni interventi sull'impianto contrattuale, prevedendo l'inserimento di apposite clausole sia nel contratto di appalto che di subappalto che contemplino modalità e termini di trasmissione e trattamento dei dati in ossequio sia alle disposizioni di legge così come ai criteri e principi di disciplinamento del dispositivo stesso (11).

Peraltro, il ricorso alla tecnologia *blockchain*, oltre a conferire lo statuto di i) immutabilità al repertorio di dati ivi registrati e di ii) trasparenza di funzionamento dell'intero dispositivo:

- esige siano predisposti idonei strumenti rimediabili nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione concordati;
- consente di verificare e comprovare tempestivamente l'affidabilità di un appaltatore o di un subappaltatore, alimentando un sistema di qualificazione del contraente basato su un sistema di indicatori strategici per il committente e al tempo stesso misurati facendo ricorso a dati oggettivi e immutabili. La disponibilità di dati qualificati agevola dunque la formazione di un affidamento efficiente da parte del committente, comprimendo i costi di transazione.

Conclusioni

L'attivazione di flussi informativi che consentano di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 17-bis, c. 2 e 3 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e di contrastare od arginare il rischio economico derivante dall'applicazione dell'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 può contribuire a valutare la rispondenza delle fasi d'esecuzione di ciascun contratto di appalto o subappalto facenti parte del ciclo produttivo alle prescrizioni contrattuali e agli obblighi di legge e al tempo stesso consentire una più ampia lettura circa il funzionamento dell'intero ciclo produttivo stesso. Un opportuno trattamento dei dati potrebbe peraltro prefigurare ricorrenze latenti o regolarità ancora in ombra, offrendo la possibilità alle parti di apportare modificazioni od integrazioni all'assetto contrattuale o alle procedure in essere.

In tal senso, il ricorso a tecnologie da registro distribuito e di analisi avanzata delle sorgenti può consentire di individuare tempestivamente i) anomalie, ii) eventuali violazioni di obblighi contrattuali e iii) diseconomie, integrando tali elementi di complessità attraverso l'applicazione di appositi strumenti rimediabili.

Con riguardo al ricorso a tecnologie da registro distribuito, si consideri altresì che, oltre a costituire, come detto, un fattore cruciale sia in una prospettiva di dinamicità che di stabilità del ciclo produttivo, il loro disciplinamento da parte del solo datore di lavoro committente realizza in modo manifesto una tendenza accentratrice, senza però che tale assunta centralità - sovente attribuita dall'ordinamento in forza di norme imperative - pregiudichi in alcun modo il funzionamento del dispositivo e le tipiche sue finalità di trasparenza (*accountability*) (12) e affidamento efficiente (*trust minimization*).

(11) Per quanto concerne modalità e termini di svolgimento dell'attività di riscontro, è l'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ad imporre che i dati siano trasmessi entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza stabilita per il versamento delle imposte calcolate sulla retribuzione dei lavoratori impiegati nell'appalto o subappalto, mentre è l'art. 17-bis, c. 3 del medesimo decreto legislativo a prevedere che nel caso in cui dall'attività di riscontro sia emersa un'anomalia (omesso od insufficiente versamento delle ritenute fiscali), il committente debba sospendere il pagamento del corrispettivo pattuito sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un ammontare pari alle ritenute non versate fino a che perduri l'inadempimento. Fermo restando quanto già precisato al paragrafo 2.1, con riguardo all'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il regime di responsabilità solidale vige, come detto, sino al secondo anno

successivo alla scadenza del contratto.

Alla luce di quanto sopra, è evidente come l'architettura informatica e le regole che presiedono al funzionamento di tecnologie da registro distribuito (*blockchain*), e qui solo esemplificate in parte ed in estrema sintesi, debbano trovare un perfetto contemperamento con la legislazione vigente, tentando una lettura ed un'interpretazione della complessità rappresentata dal ciclo produttivo-dispositivo che ne preservi nel migliore dei modi la stabilità e l'economicità.

(12) Il riferimento è qui volto, oltre che ai più volte citati artt. 29, c. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, all'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per effetto del quale al datore di lavoro committente è affidato un ruolo - essenziale e inderogabile - di promozione e coordinamento ai fini del contrasto dei rischi da interferenze.